

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 12

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

d’iniziativa dei senatori MARCUCCI, PITTONI, ASCIUTTI, GIAMBRONE,
GUSTAVINO, RUSCONI e VALDITARA

approvata il 29 settembre 2010

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato sulla disciplina della qualifica di
restauratore e collaboratore restauratore*

La Commissione,

considerato che:

– il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede all'articolo 29 che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (comma 7) e che i relativi criteri e livelli di insegnamento sono demandati ad un ulteriore decreto del medesimo Ministro (commi 8 e 9);

– tali decreti sono stati adottati nel maggio 2009 e sono, rispettivamente, il regolamento di cui al decreto 26 maggio 2009, n. 86, (attuazione del comma 7) e il regolamento di cui al decreto 26 maggio 2009, n. 87, (attuazione dei commi 8 e 9);

– in via transitoria, l'articolo 182 del citato codice ha dettato una disciplina per l'acquisizione della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore, che di fatto è diventata «a regime», data la tardiva attuazione dell'articolo 29;

– per i restauratori, l'articolo 182 prevede:

1. al comma 1, l'attribuzione della qualifica a coloro che hanno maturato determinati requisiti entro termini non più attuali stante l'eccessivo protrarsi della fase transitoria;

2. al comma 1-*bis*, l'acquisizione della qualifica previo superamento di una prova di idoneità per coloro che sono in possesso di altri requisiti;

– per i collaboratori restauratori, l'articolo 182 dispone analogamente il conferimento della qualifica in base al possesso di diversi requisiti (comma 1-*quinqüies*), ovvero in caso di mancato superamento della prova di idoneità per restauratore purché sia contestualmente maturata l'idoneità a conseguire la qualifica di collaboratore restauratore, sulla base di un punteggio minimo;

valutati criticamente i limiti temporali previsti nell'articolo 182 per la maturazione dei requisiti i quali, seppur giustificabili nel quadro della disciplina transitoria all'indomani dall'entrata in vigore del codice, non paiono più attuali e parrebbero suscettibili di violare i principi costituzionali e quelli del diritto comunitario;

preso atto che il Ministero ha attuato l'articolo 182 adottando il regolamento per lo svolgimento della prova di idoneità di cui al comma

1-bis con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53;

tenuto conto che il 25 settembre 2009 è stato indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento delle due qualifiche professionali di restauratore e collaboratore restauratore (per quest'ultima, nella sola ipotesi di raggiungimento di un determinato punteggio nella prova di idoneità per restauratore), nel quale si riproducono gli stessi profili critici contenuti nell'articolo 182;

considerato che la scadenza del bando, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2009, è stata da ultimo spostata – con successive proroghe – al 30 settembre 2010;

preso atto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze nn. 28505, 28781 e 26075 del 2010, ha respinto alcuni ricorsi volti ad ottenere l'annullamento del bando mentre altri ricorsi restano pendenti, essendo prevista la pronuncia del giudice amministrativo per il prossimo mese di novembre;

ritenuto importante bilanciare l'esigenza di stabilire dei parametri certi per il conseguimento delle qualifiche in esame con la posizione di coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente alla data prevista nell'articolo 182 del codice;

tenuto conto dell'interesse primario alla tutela dello straordinario patrimonio storico-artistico del Paese e, conseguentemente, dell'assoluta esigenza di scongiurare ogni minimo rischio di abilitare alle professioni di restauratore e di collaboratore restauratore persone senza le dovute capacità;

preso atto con favore dell'ulteriore impegno assunto dal Ministero in data 28 settembre 2010 a prorogare nuovamente il termine di scadenza del bando;

reputato necessario risolvere definitivamente la questione dei criteri per l'acquisizione delle qualifiche, tanto più che si tratta di superare la fase transitoria, onde evitare di posticipare *sine die* lo svolgimento del bando attuativo dell'articolo 182 del codice;

impegna il Governo:

a rivedere con urgenza, entro e non oltre il termine della nuova scadenza del bando, la disciplina dei requisiti prevista dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, assicurando il giusto riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita dagli operatori in questi anni;

a riconoscere, nell'ambito della predetta revisione normativa, i settori specifici del restauro al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità settoriali.

